

\*\*\*

**Tribunale del Lavoro**  
**Di MARSALA**  
**RICORSO IN RIASSUNZIONE**

\*\*\*

Per il sig. DAMERINO VITO C.F.DMRVTI79H04F061E rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ventriglia C.F.VNTLGU74T01G273N , giusta procura in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato per la carica presso lo studio dell'Avv. Ventriglia Luigi, via San Vito n.48 -92100- Agrigento, TEL.FAX.0922-556134 –Pec: luigiventriglia@avvocatiagrigento.it;

ricorrente

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca** ,nella persona del Ministro *pro tempore*, c/o *Avvocatura generale dello Stato* , *viale dei Portoghesi* – pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

resistente

**CONTRO**

**Ufficio scolastico regionale per la SICILIA** , in persona del rappresentante **pro-tempore** , domiciliato per la carica presso **Avvocatura distrettuale di Stato in Palermo** ;

**PREMESSO**

**Che il Tribunale di Trapani con ordinanza del 12.03.2024 nel procedimento N.R.G.1871/2023 , ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Marsala, in quanto il ricorrente ha presentato la**

**domanda di aggiornamento delle graduatorie del personale ATA triennio 2021-2024 , per la provincia di Trapani indicando quale istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda nonché quale prima preferenza di destinazione l'I.C.L. Pirandello di Mazzara del Vallo (TP) , ed avendo l'odierna controversia ad oggetto l'attribuzione del punteggio effettuata dal predetto istituto , la competenza territoriale secondo il Giudice di Trapani è da radicarsi presso il Tribunale di Marsala nella cui circoscrizione rientra detto istituto.**

**\*\*\***

**Pertanto con il presente ricorso in riassunzione si rappresenta quanto segue:**

### **FATTO**

Che il ricorrente ha presentato domanda per inserimento nelle graduatorie del personale ATA , presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Trapani I.C. L.PIRANDELLO di Mazzara del Vallo (TP).

Che il ricorrente ha prestato servizio militare di leva presso il Reggimento dei Bersaglieri dal 17.11.1999 al 13.09.2000 ;

Che il ricorrente nella domanda per il personale ATA in data 12.04.2021 , ha chiesto il riconoscimento del servizio militare prestato alla stregua del servizio reso nella pubblica amministrazione, così come statuito dalla recente giurisprudenza.

che il ricorrente ha conseguito il diploma PRESSO L'Istituto maestro D'arte nell'anno scolastico 1997-1998-

Tuttavia il Ministero dell'Istruzione e del merito , a seguito della domanda presentata dal ricorrente ha riconosciuto solo il punteggio di 0,60 anziché di 6

punti , e quindi il Ministero doveva riconoscere il servizio militare reso dal ricorrente così come enunciato dalla recente giurisprudenza.

## **MOTIVI**

### **Violazione e falsa applicazione di legge**

Come già indicato anche il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza di particolare importanza, sentenza del 02.12.2019 , n. 8234/2019 e successiva con ordinanza N. 05408/2021 pubblicata in data 01/10/2021 , la quale ha affermato un principio di particolare importanza.

Ebbene il Consiglio di Stato Sezione Sesta con sentenza n. 8234/2019, ha affermato che l'avere svolto il servizio di leva deve essere valutato , a prescindere dalla costanza di nomina , come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento, infatti l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può , quindi , essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato , non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

La norma in questione dispone che : il servizio di leva deve essere valutato , a prescindere dalla costanza di nomina , come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento, infatti l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.

L'effetto prodotto dalla norma , come chiarito nella sentenza cit. , discende infatti dal conseguimento del titolo in quanto tale , a prescindere dal fatto che l'amministrazione lo abbia o no rilasciato con riserva dell'esito del processo nel merito.

La sua ragione ispiratrice è allora costituita dalla volontà , espressa del legislatore , di proteggere l'affidamento del privato, il quale abbia prestato servizio militare .

Avviato in buona fede la relativa attività professionale , nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta.

La giurisprudenza della sezione del Consiglio di Stato , su questa stessa linea , ha riconosciuto anch'essa che la norma è espressione di un principio generale valido del riconoscimento del servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.

#### **In diritto:**

alla luce dei disposti normativi richiamati , nonché della recente sentenza, non v'è dubbio alcuno circa l'esistenza in capo al ricorrente di ottenere il riconoscimento del servizio militare prestato con il punteggio di 6 punti, per il **servizio militare prestato non in costanza di nomina valido ai fini dell'accesso o conferma nelle graduatorie provinciali e di istituto come personale ATA** .

Da ciò ne consegue che sono illegittime , nonché contrarie al principio dell'economia processuale , le disposizioni del M.I.UR che riconoscono la possibilità di ottenere il riconoscimento del punteggio per i servizi civili prestati , solo per chi ha avuto un provvedimento giudiziario positivo.

Le direttive del MIUR altro non fanno che intasare i Tribunali con migliaia di ricorsi presentati da ricorrenti in possesso dei titoli ed esclusi illegittimamente.

- Pertanto:

- *Alla luce delle ragioni sopra riportate si chiede che il ricorrente possa ottenere il riconoscimento dei 6 punti per il servizio MILITARE prestato non in costanza di nomina ,per tutti i motivi sopra riportati.*

-

- §§§§ §§§§ §§§§

- Per l'anzidetto,

- **VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI MARSALA**

\*\*\*

- a) Accogliere il ricorso in riassunzione del ricorrente per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto riconoscere il servizio MILITARE reso con il punteggio di 6 punti , nelle graduatorie provinciali per il personale ATA per il triennio 2021/2024-, nella parte in cui disciplina anche la valutazione del servizio militare di leva e il servizio civile, in cui si dice che “ il servizio civile e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge , prestati non in costanza di rapporto di impiego , sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali impugnati pur avendone i requisiti .

- b) ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto del ricorrente **ad ottenere il riconoscimento del punteggio (6 punti) per il servizio militare prestato anche non in costanza di nomina valido** ai fini **dell'accesso o conferma nelle graduatorie del personale ATA** per tutti i motivi sopra esposti ;
- c) si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore indeterminato;

d) Si chiede la condanna alle spese legali con distrazione a favore dell'Avv.

Ventriglia Luigi;

e) Salvo ogni altro diritto;

Agrigento, Marsala li 27.03.2024

Avv. Ventriglia Luigi